ADRIATICA RISORSE S.P.A.

VIA VENEZIA N. 10 – 65121 PESCARA

C.F. e P.I.: 02259820682

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 3 DEL 29.11.2019

IL DIRETTORE GENERALE

BROKERAGGIO ASSICURATIVO – AFFIDAMENTO INCARICO

Premesso che:

- con atto del notaio dott. Giovanni Di Pierdomenico di Pescara, stipulato in data 16.05.2019, Rep. n. 40901 ed iscritto in data 21.05.2019 presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti - Pescara, è stata costituita la società "Adriatica Risorse S.p.A.", società in house providing del Comune di Pescara, che giusto Contratto di Servizio, cura la gestione del ciclo completo della riscossione dei tributi e di altre entrate del Comune di Pescara;
- il sottoscritto agisce nella qualità di Direttore Generale dell'Adriatica Risorse SpA, in forza della determina A.U. del 16.09.2019 e del proprio contratto sottoscritto in data 23.09.2019;

Considerato che:

- la "Adriatica Risorse S.p.A.", Società di nuova costituzione, necessita avvalersi di opportuno servizio professionale di brokeraggio assicurativo comprensivo di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo alla Società, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 209/2005, da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del citato D. Lgs. 209/2005;
- la gestione dei contratti assicurativi stipulati da una Pubblica Amministrazione o da una Società partecipata a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;
- l'apporto del broker, in assenza di professionalità interne, a supporto della Adriatica Risorse SpA è imprescindibile, in ragione delle competenze tecniche richieste, per le necessarie conoscenze del mercato assicurativo, potendo, inoltre, autonomamente valutare e studiare le necessità della Società e sottoporre alla medesima le migliori formule assicurative reperibili sul mercato, anche in rapporto ai costi da sostenersi, con il fine di perseguire una costante ottimizzazione delle risorse finanziarie e delle risorse umane.

Richiamata la sentenza n. 397 del 26/07/2006 del TAR di Pescara, dalla quale risulta la liceità del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, riconoscendolo come contratto d'opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto ritenendola un'attività "non onerosa per l'amministrazione", invalidando la tesi del pagamento indiretto o differito a carico dell'Ente.

Visto l'art. 1755 c.c., laddove, prevede che la provvigione è a carico delle due parti, ma ammette la possibilità di un patto diverso ed il giudice contabile (Corte Conti Lombardia, n. 1536/15.12.2004) ha avallato tale possibilità, evidenziando come l'entità della provvigione riconosciuta dalle compagnie di assicurazione ai broker, viene compensata dal mancato versamento "pro quota" della provvigione all'agente assicurativo, senza che vi sia un riversamento sui premi.

Precisato che:
- la finalità del presente provvedimento è diretta ad incaricare un esperto - broker – ai sensi del D. Lgs. 209/2005, per la stipula di coperture assicurative in favore di Adriatica Risorse SpA ed in particolare di quelle concernenti i rischi derivanti da Re Patrimoniale, D&O, incendio, furto, responsabilità civile verso terzi, infortuni, tutela legale, etc.;
- l'oggetto del contratto è l'acquisizione mediante affidamento diretto del servizio di che trattasi.

Tenuto conto che il valore dell'incarico viene commisurato al totale delle provvigioni relative alle polizze stipulate per la durata dell'appalto, che sono a carico della Compagnia assicurativa e che dunque il valore stimato su base annua spettante al broker è abbondantemente inferiore ai limiti imposti per gli affidamenti diretti.

Accertato che l'attività del Broker risulta essere, per questa Società, del tutto gratuita, poiché lo stesso viene remunerato dal mercato assicurativo, attraverso una provvigione compresa nel premio di polizza; tale remunerazione non modifica in alcun aspetto il premio (costo) che questa Società deve versare agli Assicuratori, poiché lo stesso risulta composto da più elementi, fra i quali: il premio puro, i caricamenti di gestione, i caricamenti di acquisizione (tra cui le provvigioni) e le imposte.

Rilevato che:
- la Mediass SpA, con sede operativa in Pescara, Piazza Ettore Troilo, 12, Codice Fiscale 10058870154, partita IVA 01483430680, svolge attività di brokeraggio assicurativo per il Comune di Pescara, giusto contratto n. 39655 del 14.03.2017;
- la Mediass SpA, pertanto, in ragione delle conoscenze e professionalità già acquisite, potrà garantire all'Adriatica Risorse SpA, società in house providing del Comune di Pescara, la necessaria competenza in materia di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 209/2005.

Viste le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti), in particolare *l'art. 32, comma 2, secondo cui: "…… Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;……..."*

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097.

Visto, inoltre, il proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina A.U. del 25.10.2019.

Rilevato che il presente affidamento rientra nella previsione di cui alle Linee Guida ANAC n. 4/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

Visti:

- ✓ l'acquisizione del CIG n. ZAE2A6F17E, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D.Lgs. 50/2016.
- ✓ la regolarità contributiva attestata dal DURC, protocollo INAIL n. 18763388 del 24.10.2019 con scadenza validità 21.02.2020 della MEDIASS S.P.A.;
- ✓ la certificazione casellario ANAC del 19.11.2019;
- ✓ la visura della CCIAA di Chieti - Pescara, documento del 27.11.2019;
- ✓ le dichiarazioni sostitutive trasmesse dalla precitata ditta con pec registrata al prot. n. 16398 del 13.11.2019, relative:
  - al possesso dei requisiti di ordine generale resa dal legale rappresentante della ditta di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e all'assenza di incompatibilità;
  - alla tracciabilità dei flussi finanziari resa dal legale rappresentante della ditta ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000.

Dato atto inoltre, che:

- è stata attivata la procedura di verifica dei requisiti generali della ditta previsti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi degli artt. 36 co.5, 81 e art.216 del medesimo decreto legislativo, nonché della relativa assenza di annotazioni riservate nel Casellario Informatico ANAC;
- qualora dai documenti acquisiti dagli Enti competenti venga accertato che la ditta è priva dei requisiti necessari in relazione al presente affidamento, si procederà alla revoca dello stesso e alla conseguente risoluzione del contratto e alle dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

Visto l'allegato disciplinare d'incarico, rispondente alle esigenze dell'Adriatica Risorse SpA.

Visti, infine:

- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;
- le "linee guida" dell'Autorità nazionale anticorruzione;
- il D. Lgs. 209/2005;
- il vigente Regolamento per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina A.U. del 25.10.2019;

DETERMINA

- **di dare atto che** la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- **di approvare** l'allegato disciplinare di incarico per formarne parte integrante e sostanziale;
- **di affidare**, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, alla MEDIASS S.p.A., con sede operativa in Pescara, Piazza Ettore Troilo, 12, C.F.: 10058870154 –P.I.: 01483430680, iscritta al Registro Unico degli Intermediari presso l'IVASS con il numero B000190757, l'incarico di consulenza professionale di Broker di Assicurazioni per l'Adriatica Risorse SpA.
- **di stabilire che**, ai sensi dell'art. 32 del DLgs 50/2016:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è di avvalersi di un esperto - broker – ai sensi del D. Lgs. 209/2005, per la stipula di coperture assicurative in favore di Adriatica Risorse SpA ed in particolare di quelle concernenti i rischi derivanti da Re Patrimoniale, D&O, incendio, furto, responsabilità civile verso terzi, infortuni, tutela legale, etc.;

b) l'oggetto del contratto è l'acquisizione di opportuno Servizio in materia di brokeraggio assicurativo comprensivo di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri della Società;

c) la durata del presente incarico è di mesi 12 (dodici) dalla data di sottoscrizione del presente mandato, non rinnovabile tacitamente;

d) l'attività di consulenza e servizio di brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto a carico dell'Adriatica Risorse S.P.A., in quanto la remunerazione sarà a carico della Compagnia con la quale verrà stipulata la copertura assicurativa e detto onere non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per la Società, ai sensi dell'art. 1755 e seguenti del c.c.;

e) il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo capoverso, del d.lgs. 50/2016, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

e) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono da intendersi quelle contenute nell'allegato disciplinare, che forma parte integrante del presente atto;

f) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n. 50/2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";

g) per ogni genere di controversia avente origine in ragione del presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Pescara.

5. **di precisare che** alla presente procedura è stato attribuito il seguente CIG n: ZAE2A6F17E;
6. **di dare atto, che:**

   - sono state avviate le procedure di verifica dei requisiti posseduti dalla ditta in questione sulla base dell'acquisizione del DURC regolare, dell'autocertificazione della Ditta di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016;
   - è stato acquisito il DURC della MEDIASS S.P.A., protocollo INAIL n. 18763388 del 24.10.2019 con scadenza validità 21.02.2020;
   - è stata acquisita la documentazione trasmessa del legale rappresentante della ditta contenente:
     - ✓ la dichiarazione sostitutiva, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché del casellario giudiziario ANAC.
     - ✓ la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000.
7. **di stabilire che:**
   - non si procederà alla remunerazione per il servizio svolto in quanto, ai sensi dell'art. 1755 e seguenti del c.c., sarà a carico della Compagnia con la quale verrà stipulata la copertura assicurativa e detto onere non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per la Società;
   - così come stabilito dal vigente Regolamento per l'Affidamento degli Appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina AU del 25.10.2019, la Società dovrà rendere edotta la Ditta incaricata che dovrà rispettare il Modello di organizzazione ex D.Lgs. n. 231/2001 e del PTPC ex L. 190/2012 nonché accettare ed osservare le disposizioni contenute nel Codice Etico della Società, documentazione in fase di definizione e approvazione da parte dell'Adriatica Risorse SpA;
   - contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 3, co. 4 della L. 241/1990;
   - di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", alla pubblicazione del presente provvedimento nella propria pagina dedicata e attualmente disponibile presso il sito istituzionale del Comune di Pescara.